



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio II - Sezione II

Trattamento Giuridico ed Economico Polizia Penitenziaria
Roma,

Prot. n.



GDAP-0089313-2005

PU-GDAP-2000-09/03/2005-0089313-2005

All' INPDAP
Direzione Centrale Entrate
Ufficio I Normativa
Viale A. Ballarin, 42
00142 ROMA

e p.c.

Al Ministero dell'Economia e
delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato
Ispettorato Generale per gli
Ordinamenti del Personale e
l'Analisi dei Costi del Lavoro
Pubblico
Via XX Settembre
00100 ROMA

Al Ministero dell'Economia e
delle Finanze
- Serv. Centrale per il sistema
Informativo
Piazza Dalmazia, 1
00100 ROMA

Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri
00100 ROMA

Alla Direzione Generale per
il Bilancio e della Contabilità
SEDE

➔ Alle OO.SS.

Oggetto: Sospensione dei versamenti di contributi a seguito di eventi calamitosi



Ministero della Giustizia

Questa Amministrazione, in attuazione di quanto disposto da codesto Ente con nota operativa n. 66 del data 27 gennaio 2004, ha fornito ai propri uffici periferici le indicazioni per il rimborso dei contributi previdenziali ed assistenziali trattenuti al personale interessato dagli eventi calamitosi verificatisi sul territorio nazionale a partire dal 29 ottobre 2002.

Nello specifico, relativamente agli eventi eruttivi e sismici verificatisi nella provincia di Catania il 29 ottobre 2002, di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254 del 29 novembre 2002 pubblicata sulla G.U. n. 286 del 6 dicembre 2002, la durata della sospensione era stata individuata per il periodo dal 6 dicembre 2002 al 31 marzo 2004 mentre come destinatari del beneficio erano stati indicati i dipendenti che alla data del 29 ottobre 2002 risultavano residenti ovvero prestavano servizio nei soli comuni della provincia di Catania di cui alla nota del Capo Dipartimento della Protezione Civile della presidenza del Consiglio dei Ministri n. DPC-CG/007287 del 14 febbraio 2003.

In applicazione delle modalità sopra indicate, con la mensilità di aprile 2004 era stata ripristinata, nei confronti dei dipendenti interessati, la trattenuta dei contributi sospesi e con la mensilità di giugno 2004 era iniziato il recupero dei contributi rimborsati o sospesi nel periodo sopra detto.

Successivamente, con nota operativa n. 15 del 5 luglio 2004, codesto Istituto, nell'impartire più dettagliate direttive in merito alla sospensione dei versamenti dei contributi relativamente a tutti i territori interessati e ai termini della sospensione, ha indicato, quali interessati dagli eventi calamitosi, tredici comuni della provincia di Catania. Ha, altresì, previsto quale termine della sospensione la data del 31 marzo 2005 in luogo del 31 marzo 2004 facendo, peraltro, riserva di fornire ulteriori disposizioni in merito alla ripresa delle riscossioni.

Conseguentemente, sulla base di queste ultime indicazioni fornite, si è dovuto procedere nuovamente alla sospensione delle trattenute nonché alla restituzione sia dei contributi non sospesi che delle rate dei recuperi effettuati.

Successivamente, questa Direzione Generale, con nota n. 455603 del 21/12/04 ha avanzato richiesta a codesta Direzione Centrale affinché chiarisse in modo definitivo se al personale residente e/o avente sede di servizio nei comuni della provincia di Catania, diversi da quelli già indicati nella nota operativa n. 15 del 5 luglio 2004, alla data degli eventi calamitosi, spettassero i benefici di cui all'oggetto anche alla luce della situazione discriminatoria creatasi tra il personale appartenente al corpo di Polizia Penitenziaria beneficiario della sospensione di che trattasi e il personale appartenente all'Arma dei Carabinieri al quale l'agevolazione era stata concessa con riferimento all'intera provincia di Catania a seguito di alcune favorevoli sentenze del Giudice Amministrativo.

Riscontro indiretto al quesito di questa Amministrazione, si è avuto con la nota operativa n. 2 emanata da codesto Istituto in data 14 gennaio 2004 con la quale che ha fornito le indicazioni necessarie a risolvere la discriminazione venutasi a creare.

La nota operativa n. 2 del 14/01/05 ha integrato e modificato la nota operativa n. 15 del 5 luglio 2004 essenzialmente nei seguenti aspetti:

- estensione dell'agevolazione a tutti i soggetti residenti o aventi sede di servizio nell'intero territorio della provincia di Catania;



Ministero della Giustizia

- il termine della sospensione, precedentemente fissato al 31 marzo 2005, è stato anticipato al 31 marzo 2004;
- il numero di rate in cui deve avvenire il recupero dei contributi sospesi è pari a 128 rate.

Inoltre, nella stessa nota, si prospetta il recupero, in un'unica soluzione, delle rate già scadute entro il primo termine utile dall'emanazione della stessa.

E' doveroso a questo punto evidenziare:

Il comma 2 dell'art. 5 dell'O.P.C.M. n. 3254 del 29 novembre 2002 stabilisce che i versamenti delle rate dei contributi non versati debbano essere effettuati a partire dal terzo mese successivo al termine della sospensione. L'O.P.C.M. 3282 del 18 aprile 2003 che, all'art. 14 proroga al 31 marzo 2004 il termine della sospensione, per le modalità di ripresa dei termini di riscossione rinvia a quanto indicato al succitato comma 2 dell'art. 5 dell'O.P.C.M. 3254/2002. Pertanto, analogamente a quanto indicato da codesto Istituto nella nota operativa 15/2004 per i medesimi benefici riferiti agli eventi sismici delle province di Campobasso, Foggia e per le Regioni Molise e Abruzzo, la ripresa delle trattenute deve avvenire a partire dal mese di giugno 2004. La data del 15 maggio 2004 indicata da codesto Istituto come scadenza per il versamento della prima rata risulta, pertanto, discordante con le disposizioni contenute nelle Ordinanze sopra indicate.

A ciò si aggiunga che, a parere di questa Amministrazione, l'indicazione fornita di recuperare in un'unica soluzione le rate scadute da aprile 2004 ad oggi può riguardare esclusivamente i nuovi beneficiari dell'agevolazione in conseguenza dell'estensione della sospensione all'intera provincia di Catania e non anche a coloro già destinatari del beneficio.

Infatti, mentre nei confronti dei primi è possibile procedere alla restituzione dei contributi trattenuti nel periodo di sospensione e contestualmente effettuare il recupero delle rate già scadute corrispondendo agli interessati gli importi dei contributi scaturenti dalla suddetta differenza, per chi aveva in corso il beneficio è possibile, nell'immediato, effettuare le sole operazioni di ripristino della trattenuta mensile e di inizio delle trattenute delle rate mensili relative alla restituzione dei contributi sospesi, in considerazione che fino ad inizio 2005 la sospensione è stata legittimamente usufruita così come del resto chiaramente indicato nella nota operativa n. 15 del 5 luglio 2004 diramata proprio da codesto Istituto.

Relativamente a quest'ultima fattispecie, si rappresenta che il recupero dell'ammontare delle rate già scadute, sulla base del nuovo termine del beneficio fissato al 31/3/2004, nonché dell'importo dei contributi sospesi per il periodo aprile 2004 - gennaio 2005, non può essere operato in un'unica soluzione senza creare disagi al personale che in precedenza ne aveva beneficiato.

Quanto sopra per significare che gli interessati hanno usufruito del beneficio della sospensione dei contributi oltre il termine del 31 marzo 2004 in buona fede sulla base di un'espressa indicazione proprio dell'Istituto che ora, a seguito di nuove disposizioni, richiede il versamento in un'unica soluzione pena la sanzione di cui all'art. 116 della legge 23/12/2000, n. 388: la sanzione si applica a chi opera contro legge, no secondo legge nella fattispecie secondo note operative.



Ministero della Giustizia

Si evidenzia che una mancanza di negligenza sia da parte dell'Amministrazione che da parte del dipendente beneficiario, non possa far ricadere le conseguenze del mutato orientamento di codesto Istituto né sull'Amministrazione, che si è attenuta scrupolosamente a quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le varie Ordinanze e a quanto diramato da codesto Istituto con le varie note operative, né sui destinatari del beneficio per i quali la ratio della norma ha voluto operare un'agevolazione.

Del resto, così come già sopra indicato, il recupero in un'unica soluzione potrebbe comportare la mancata corresponsione di stipendio per più mensilità in considerazione del consistente ammontare delle somme da restituire.

Questa Direzione Generale, sulla base della su citata nota operativa n. 2 del 14 gennaio 05, ha predisposto, di concerto col CED Dipartimentale, le relative disposizioni di attuazione che avrebbero consentito di recuperare, senza gravare in modo eccessivo sulle competenze mensili dei dipendenti interessati, l'intero ammontare dei contributi entro il periodo di rateizzazione previsto (128 rate da giugno 2004).

In data 15 febbraio 2005 con nota n. 20264, codesto Ente ha sospeso, in attesa di nuove determinazioni da parte dei Ministeri vigilanti, la liquidazione dei rimborsi a tutti i soggetti aventi sede legale od operativa nei territori colpiti dagli eventi calamitosi.

Sulla base di quanto sopra, questa Amministrazione ha sospeso, con decorrenza immediata su tutto il territorio nazionale fino a nuova disposizione, la liquidazione dei rimborsi dei contributi previdenziali a favore del personale del Corpo di polizia penitenziaria residente o avente sede legale od operativa nei territori colpiti dagli eventi calamitosi.

Considerato l'elevato impatto di che trattasi si richiede, con carattere d'urgenza, un incontro, anche con le altre Amministrazioni interessate, al fine di concordare univoche, certe e chiare procedure da porre in essere relativamente alla sospensione dei versamenti di contributi a seguito di eventi calamitosi.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gaspare SPARACIA